

1.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.
BERSELLI: Per la modifica dei termini del decreto ministeriale 16 dicembre 1982 con cui veniva indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori (4-00045) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3	d'argento sul campo al sergente motorista Luigi Di Cuonzo di Barletta (Bari) (4-00240) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>). 7
CRUCIANELLI: Sulle ragioni del mancato accoglimento della domanda di obiezione di coscienza presentata da Marco Recalcati di Brugherio (Milano) (4-00050) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	5	DE MICHELI VITTURI: Sull'opportunità di agganciare alla stazione di Venezia o di Mestre (Venezia) due carrozze con provenienza da Udine al treno della sera Milano-Lecce (4-00082) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>). 7
CRUCIANELLI: Sulla veridicità di quanto affermato dal capo di stato maggiore della difesa, generale Santini, in merito all'entità della spesa per gli impegni operativi in campo internazionale (4-00053) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	5	FRANCHI FRANCO: Sui motivi della mancata definizione della pratica di pensione privilegiata come vedova di guerra di Elisa Tonini Niccolai, residente in località Spianate (Lucca) (4-00003) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 8
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione a favore di Francesco Marinelli di Terlizzi (Bari) (4-00027) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	6	GUERRINI: Sui provvedimenti che si intendono prendere per tutelare la zona boschiva di Sirolo (Ancona) dagli incendi che lo hanno in parte devastato (4-00166) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 8
DEL DONNO: Per il riconoscimento del conferimento della medaglia		MOTETTA: Per il pagamento da parte della Banca d'Italia tesoriera provinciale dello Stato di Novara, dell'ordinativo a favore della comunità montana Valle Vigezzo (Novara) (4-00237) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 9

	PAG.		PAG.
SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Benito Cappelluti di Pescara (4-00172) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	10	TREMAGLIA: Sui motivi dello scioglimento della casa editrice italice operante presso l'istituto italiano di cultura di Stoccolma (4-00018) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	11
SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Michele Costantini di Ari (Chiusi) (4-00194) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	10	VIRGILI: Sui motivi per i quali presso i magazzini della stazione ferroviaria di Trento giace inutilizzato un terminale Olivetti destinato a sostituire le apparecchiature Italtel per il servizio teleprenotazioni posti e telemissione biglietti (4-00092) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	12
SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di reversibilità intestata a Gina di Fonzo di Pescara (4-00228) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	11		

BERSELLI e TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere -premessi che:

con decreto ministeriale 16 dicembre 1982 veniva indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori con prove scritte fissate rispettivamente per il 5 ed il 6 luglio 1983. Si prevedeva altresì che le domande di ammissione fossero presentate entro il 20 maggio 1983 e che le stesse venissero corredate, fra l'altro, dalla documentazione attestante « l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1980-1981 »;

con successivo decreto ministeriale 23 maggio 1983 le suddette prove scritte venivano rinviate al 28 ed al 29 settembre 1983 e quindi con decreto ministeriale 13 giugno 1983 le medesime erano ulteriormente rinviate al 10 ed all'11 ottobre 1983;

per l'articolo 16, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i candidati devono presentare nel termine stabilito la domanda corredata:

- 1) dal diploma di laurea;
- 2) dal certificato di compiuta pratica;
- 3) dalla ricevuta della tassa di esame.

In sostanza, la suddetta norma prevede soltanto che il candidato debba produrre una certificazione attestante di avere svolto « la compiuta pratica » della durata di un anno (cfr. articolo 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947,

n. 374) ma non pone assolutamente l'obbligo del conseguimento della laurea entro un determinato periodo di tempo coincidente o meno con un prefissato anno accademico. La lettera e lo spirito della legge sono oltremodo chiari nel senso che si pretende soltanto che un candidato fornisca la prova di aver svolto la « pratica » necessaria per un periodo minimo di un anno, antecedentemente la data ultima di presentazione della domanda prevista dall'articolo 15, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

se così stanno le cose, non vi è dubbio come il decreto ministeriale 16 dicembre 1982 risulti emesso *contra* e comunque *extra legem*, ponendo a carico dei candidati, come obbligo, il conseguimento della laurea entro un determinato anno accademico: presupposto non previsto, come si è detto, dall'articolo 16, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Sul punto ci corre l'obbligo di ricordare che ancora nel decreto ministeriale 5 novembre 1977 non veniva imposto ai candidati l'obbligo del conseguimento della laurea entro un prefissato anno accademico. Incoprensibile è altresì il fatto che nel decreto ministeriale 23 maggio 1983 che rinviava le prove scritte al 28 e al 29 settembre 1983 e nel successivo decreto ministeriale 13 giugno 1983 che le ha ulteriormente rinviate al 10 ed all'11 ottobre 1983 non siano stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami. Tale riapertura dei termini consentirebbe anche a coloro che hanno conseguito la laurea nella prima sessione dell'anno accademico successivo a quello previsto dal de-

creto ministeriale 16 dicembre 1982 ed abbiamo altresì compiuto la « pratica » prescritta di poter utilmente sostenere gli esami senza dover inutilmente perdere un altro anno -:

1) se ritenga, per le suesposte ragioni, *contra* o comunque *extra legem* il decreto ministeriale 16 dicembre 1982;

2) quali siano i motivi che abbiano indotto l'emissione di un siffatto decreto ministeriale e come mai fino al decreto ministeriale 5 novembre 1977 non fosse stato posto alcun abbligo di conseguimento della laurea entro un prefissato anno accademico;

3) se si ritenga opportuno di emettere un nuovo decreto ministeriale il quale, a modifica parziale del n. 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1982, non preveda il conseguimento della laurea entro una certa data e comunque entro un determinato anno accademico;

4) se ritenga altresì, a modifica ed integrazione dei precedenti decreti ministeriali 23 maggio 1983 e 13 giugno 1983, che si disponga con la massima urgenza possibile la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1982 prorogandola al 25 agosto 1983 e cioè a 45 giorni prima della data fissata per le prove scritte. (4-00045)

RISPOSTA. — *Gli esami di procuratore legale, a norma dell'articolo 19 del vigente ordinamento professionale (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), sono disposti dal ministro di grazia e giustizia con periodicità annuale, talché — nella determinazione delle date relative al loro espletamento — fondamentale rilievo assume l'osservanza di criteri particolarmente rigorosi intesi, anzitutto, ad assicurare la partecipazione degli aspiranti in possesso dei medesimi requisiti di anzianità di laurea e di pratica e ad evitare, nel contempo, ingiustificate condizioni di privilegio nei confronti di particolari, anche se limitati, gruppi di aspiranti favoriti da situazioni anomale, o, comunque, eccezio-*

nali rispetto al normale svolgimento degli studi universitari.

In concreto, la suaccennata finalità di realizzare, nella massima misura possibile, una uguaglianza di trattamento per tutti gli aspiranti a parità di condizioni, è stata perseguita, nel rispetto della cennata periodicità annuale degli esami, attraverso un preventivo accertamento dell'esatta durata delle sessioni di laurea, con l'acquisizione dei dati relativi alla effettiva chiusura, nelle diverse sedi universitarie, dell'anno accademico precedente a quello di svolgimento degli esami in oggetto; ciò in considerazione del periodo necessario al completamento della prevista pratica professionale, ridotta — com'è noto — ad un solo anno dal decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 374.

Nello stabilire le date relative agli esami di cui trattasi (ed in particolare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e quindi per lo svolgimento del suddetto periodo di pratica), si è ritenuto, pertanto di poter assicurare la suaccennata parità di trattamento degli aspiranti, facendo preciso riferimento all'esatta chiusura dell'anno accademico considerato (nella specie 1980-1981), in modo da consentire la partecipazione agli esami stessi ai soli candidati laureatisi nelle sessioni di esame (giugno, ottobre, febbraio) ricomprese nell'anno accademico 1980-1981. Ogni diversa determinazione al riguardo, infatti, con la fissazione di date tali da interessare contestualmente più anni accademici nella specie due anni successivi) avrebbe comportato inevitabilmente evidenti sperequazioni nel senso sopra indicato.

Si fa, inoltre, presente che il rinvio delle prove scritte dal 5 al 6 luglio 1983 al 28 e 29 settembre 1983 (decreto ministeriale 23 maggio 1983) e poi al 10 e 11 ottobre 1983 (decreto ministeriale 13 giugno 1983), è stato determinato dalla impossibilità, per talune corti di appello, di disporre, per particolari e contingenti circostanze, di locali idonei allo svolgimento degli esami.

Con i suaccennati decreti ministeriali si è unicamente disposto un mero rinvio delle prove scritte; non si è, perciò, ritenuto opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione, consentendo

l'accesso all'esame anche a candidati laureatisi successivamente all'anno accademico 1980-1981, in quanto ciò avrebbe comportato ingiustificate disparità di trattamento fra i candidati stessi, in contrasto con i principi sopra esposti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CRUCIANELLI E CASTELLINA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che il giovane Marco Recalcati, di Brughiero (Milano), ha presentato in data 6 gennaio 1981 domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza;

che la stessa è stata respinta con atto notificato il 30 agosto 1982, per essersi il giovane limitato a riprodurre nella sua domanda le formulazioni del testo di legge senza ulteriore approfondimento delle proprie motivazioni;

che il Recalcati, avendo rifiutato di presentarsi il 29 giugno 1983 presso una caserma di Ascoli Piceno per adempiere al servizio militare di leva, è stato arrestato in data 7 luglio 1983;

che, infine, il giovane ha presentato istanza di libertà provvisoria in data 16 luglio 1983 e, come previsto dalla legge n. 772 del 1972, ha riproposto la propria domanda di obiezione di coscienza -:

1) quali siano le ragioni per cui la domanda di obiezione di coscienza del Recalcati è stata respinta;

2) quale sia l'attuale stato della pratica di obiezione di coscienza di Marco Recalcati, che ha dimostrato, accettando la reclusione militare, di avere solidi convincimenti personali a fondamento della propria scelta.
(4-00050)

RISPOSTA. — *La domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza presentata dal giovane Mario Recalcati non ha potuto essere accolta in quanto carente della*

indicazione, espressamente richiesta dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, dei motivi (religiosi o filosofici o morali) posti a fondamento della domanda stessa.

L'interessato ha presentato, direttamente dal carcere giudiziario militare di Peschiera del Garda (Verona) in cui si trovava ristretto per aver rifiutato il servizio militare obbligatorio, una nuova domanda, che è stata inoltrata alla competente commissione consultiva, prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 772, per il prescritto parere.

In attesa della definizione di detta ultima istanza, al Recalcati è stata concessa la libertà provvisoria e nei suoi riguardi è stata disposta la sospensione dell'avvio alle armi.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in relazione all'affermazione del capo di stato maggiore della difesa, generale Santini, il quale, parlando il 29 giugno 1983 al Centro alti studi difesa, ha riferito di una spesa di « oltre 160 miliardi all'anno » per « i soli impegni operativi in campo internazionale, al di là della tradizionale area di difesa nazionale e NATO » (ONU, Libano, Sinai) -:

1) se la cifra indicata corrisponda a realtà, quale sia la sua esatta entità, come sia articolata tra le diverse voci di spesa;

2) in particolare, quanto si sia spesa sinora per l'invio del contingente militare italiano nella « forza multinazionale di pace » a Beirut, per il suo addestramento, mantenimento e rifornimento di mezzi;

3) in quali capitoli di bilancio siano indicate tutte queste spese. (4-00053)

RISPOSTA. — *L'onere finanziario annuo sostenuto dal Ministero della difesa per fini operativi in campo internazionale è di 161 miliardi di lire, come si evince dal seguente prospetto, in cui sono riportati analiticamente i dati richiesti dall'interrogante.*

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1983

*Onere annuo sostenuto dal Ministero della difesa per impegni operativi
in campo internazionale*

Capitoli di spesa	Voci di spesa	Valori in miliardi	Ripartizione in miliardi di lire per:		
			ITALCON (Beirut)	U.N.I.F.I.L. (Libano)	M.F.O. (S.....)
1381 - 1382					
1412 - 1414					
1452 - 1454					
1076	Indennità al personale e assicurazione	90,7	87	1,2	2,5
3001 - 2502					
1092	Spese sanitarie, generali, vestiario e di altra na- tura	13,2	12,2	0,3	0,7
1832	Spese per la manutenzio- ne e l'esercizio naviglio	12,8	11	—	1,8
2101	Spese per la manutenzio- ne, riparazione mezzi da combattimento	17	17	—	—
1076	Spese per noleggio	6	6	—	—
1872	Spese per l'impiego aero- mobili	21,3	19,8	1,5	—
	Totali	161	153	3, (*)	5, (*)

(*) Al netto dei rimborsi forfettari effettuati dall'O.N.U. e dalla M.F.O.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DEL DONNO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere:

1) a che punto è la pratica di pensione del signor Marinelli Francesco, nato a Terlizzi (Bari) il 16 settembre 1908, ivi residente in via Rossini 67, posizione n. 1729812/D;

2) se è possibile in breve tempo con-

durre a termine la pratica per le precarie condizioni economiche dell'interessato.

(4-00027)

RISPOSTA. — Presso la Direzione generale delle pensioni di questa Amministrazione non è in corso alcuna pratica di

pensione relativa al signor Francesco Marinelli, nato a Terlizzi (Bari) il 16 settembre 1908.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che l'interrogante ha già presentato altra interrogazione in merito, dichiarando che Luigi Di Cuonzo, da Barletta, sergente motorista:

a) fu decorato di croce di guerra al valor militare per avere affondato un piroscafo inglese di 15.000 tonnellate, al capo di Buona Speranza, e colpito un incrociatore pesante da battaglia;

b) meritò la medaglia di bronzo per un grumo di azioni di guerra, bombardamento a tuffo posizioni nemiche -

quali sono i motivi per cui il Ministero, pur conoscendo la medaglia d'argento sul campo alla stessa persona, in data 14 maggio 1944, ne diede notizia ai familiari solo nel 1950 quando ciò i termini per la commutazione erano scaduti inderogabilmente il 31 gennaio 1949.

Appare evidente il difetto dell'amministrazione la quale è chiamata, di dovere, a riparare il proprio errore.

Già il brevetto attestante il conferimento del distintivo onorifico porta scritto: « Roma, addì 13 aprile 1949 » il che testimonia ancora una volta la imperdonabile colpa del Ministero.

Gli errori vanno corretti e l'interrogante prega di rivedere sollecitamente e accuratamente la pratica. (4-00240)

RISPOSTA. — *Nel fare espresso rinvio a quanto già reso noto in relazione all'interrogazione n. 4-19356, presentata nella VIII legislatura, si precisa che la notifica ai familiari del sergente motorista Luigi Di Cuomo della concessione al medesimo della medaglia di argento al valor militare alla memoria avvenne certamente prima del febbraio 1949, epoca in cui il signor Nicola Di Cuomo inoltrò istanza, allegandovi la*

copia autenticata del foglio matricolare del compianto figlio, intesa ad ottenere la commutazione della cennata medaglia in medaglia d'oro.

Si soggiunge che, pur non tenendo conto dell'eventuale perenzione di termini, il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, all'articolo 13 stabilisce che: contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se si intenda esaminare con positivo impegno la possibilità dell'aggancio alla stazione di Venezia o di Mestre al treno della sera Milano-Lecce, operando la medesima scelta per il percorso inverso, di due carrozze per le medesime destinazioni con provenienza da Udine, nella certezza che sul tratto Udine-Venezia, considerato che da Udine e Pordenone affluiscono anche i militari di stanza nel Friuli, l'afflusso sarà anche superiore a quello del tratto Trieste-Venezia. (4-00082)

RISPOSTA. — *L'orientamento seguito già da qualche tempo da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è quello di non istituire nuovi servizi diretti, in quanto tale impostazione causa spesso ritardi ai treni di proseguimento, con conseguenti ripercussioni negative sull'intera circolazione.*

Fatta questa premessa, si evidenzia che i viaggiatori delle località comprese sull'itinerario Udine-Venezia possono proseguire da Venezia beneficiando di ottime coincidenze.

Per quanto concerne, poi, la segnalazione relativa ad una consistente corrente di traffico costituita da militari di stanza nel Friuli, si informa che tale fenomeno è stato adeguatamente valutato dall'azienda ferroviaria; tanto è vero che, nei giorni di venerdì - quando cioè l'influenza è maggiore - è stata prevista l'effettuazione di un apposito treno da Gorizia a Firenze. Tale treno arri-

va a Bologna alle ore 21,40, in tempo utile, quindi, per garantire non solo il proseguimento verso la linea adriatica, ma anche per le altre linee che si dipartono dal nodo ferroviario di questa città.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

FRANCHI FRANCO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione privilegiata come vedova di guerra di Elisa Tonini Niccolai, residente in località Spianate (Lucca), inoltrata nel dicembre 1982, non sia stata ancora evasa. (4-00003)

RISPOSTA. — Con determinazione emessa dalla direzione provinciale del Tesoro di Lucca in data 5 ottobre 1982, n. 19657, alla signora Elisa Tonini, vedova dell'invalido Mario Niccolai, deceduto il 24 maggio 1982 per collasso cardiocircolatorio conseguente ad episodio acuto di endocardite valvolare di natura trombotica, venne concessa, dal giorno successivo alla data di morte del marito, la reversibilità ordinaria della pensione di ottava categoria di cui il medesimo era titolare per colite cronica.

Detta concessione venne effettuata in via provvisoria, come disposto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con riserva di provvedimento definitivo di competenza della direzione generale delle pensioni di guerra. In relazione a tale riserva, la pratica è stata quindi esaminata dalla suindicata amministrazione centrale sotto l'aspetto della dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte il dante causa. E ciò ai fini di stabilire se alla signora Tonini, in luogo del trattamento ordinario di reversibilità, potesse competere la pensione indiretta di guerra.

In base alle vigenti disposizioni di legge, infatti, detto più favorevole beneficio spetta alla vedova del militare deceduto in dipendenza del conflitto, vale a dire a causa delle ferite, lesioni od infermità riportate o contratte in occasione del servizio militare prestato durante la guerra.

Tale esame, però ha avuto esito negativo in quanto dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicoli degli atti, non sono emersi elementi di giudizio atti a far desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità letale e cioè del collasso cardiocircolatorio conseguente ad episodio acuto di endocardite valvolare di natura trombotica, affezione, questa, per altro non ricollegabile con la colite cronica per la quale, come anzidetto, il defunto signor Niccolai era in godimento di pensione di guerra di ottava categoria. Pertanto con determinazione direttoriale del 2 agosto 1983, n. 1347820, è stato confermato il trattamento di reversibilità già concesso alla predetta, in via provvisoria, dalla direzione provinciale del Tesoro di Lucca.

Il suindicato provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101 - comma quinto - del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto consesso avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, per l'esecuzione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lucca.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

GUERRINI. — Al Ministro dell'interno e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere:

1) se il Governo sia a conoscenza del grave incendio avvenuto domenica 7 agosto 1983 a Sirolo (Ancona), dove insieme con una ormai triste consuetudine estiva tutta italiana, si è consumato nel fuoco un bosco di circa dieci ettari di pini e lecci, raro esempio della tipica macchia mediterranea;

2) se e come si intendono accertare eventuali cause di origine dolosa ipotizzate dalla stampa;

3) quali misure si intende adottare al fine della tutela di uno dei luoghi più belli e suggestivi della costa adriatica;

4) se si intende accogliere la preoccupata richiesta dell'amministrazione comunale di Sirolo di un rafforzamento dell'azione di tutela e della istituzione di un « posto di pronto intervento » dei vigili del fuoco.

(4-00166)

RISPOSTA. — Alle ore 16 circa del 7 agosto 1983, alcuni villeggianti segnalavano al comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona che nei pressi della località turistica Sirolo, in una zona boscosa alle falde del monte Conero e prospiciente il mare, si era sviluppato un violento incendio che, alimentato dal forte vento e dalla combustione del folto sottobosco, stava assumendo rapidamente preoccupanti dimensioni.

Il comando provinciale inviava immediatamente sul posto cinque squadre attrezzate di vigili del fuoco.

La prefettura, prontamente informata, disponeva l'invio di altre due autobotti fornite dalla marina militare nonché l'intervento delle forze di polizia per agevolare lo sgombero dei numerosi turisti dalla zona minacciata e per regolare il traffico sulle strade interessate.

Alle operazioni di spegnimento intervenivano anche otto dipendenti del corpo forestale dello Stato e cinque operai della regione Marche.

Domato l'incendio, risultavano distrutti circa otto ettari di pineta e altri sei ettari di macchia mediterranea. Ma la rapidità dell'intervento e l'efficace coordinamento di uomini e mezzi avevano certamente scongiurato un ben più grave consuntivo. Sulle cause dell'incendio sono tuttora in corso indagini.

In merito alle invocate misure per la tutela della zona, si precisa che la stessa è già sottoposta a vincoli di inedificabilità e di tutela dell'ambiente, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Per quel che riguarda in particolare la tutela dagli incendi, si rileva la primaria esigenza di una costante opera di manuten-

zione del sottobosco, sia per ridurre il rischio di combustioni sia per rendere più difficile la propagazione del fuoco.

Quanto, infine, all'auspicata istituzione — limitatamente al periodo estivo — di un distaccamento dei vigili del fuoco in Sirolo, si fa presente che la proposta formulata dall'amministrazione comunale non può, per il momento, essere accolta data l'attuale carenza di organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si deve, per altro, osservare che il comune di Sirolo può essere servito tempestivamente dalle squadre di vigili della sede centrale di Ancona — com'è risultato evidente in occasione dell'incendio del 7 agosto 1983 — e, ove occorra, anche dal distaccamento di Osimo.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

MOTETTA E TAGLIABUE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

a) quali sono le ragioni per cui la Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato di Novara, non ha ancora dato corso al pagamento dell'ordinativo n. 13 di lire 501.267.190 quale giacenza attuale sulla contabilità speciale n. 3254 intestata alla comunità montana Valle Vigezzo (Novara);

b) se non ritiene di volere autorizzare la Banca d'Italia, tesoreria provinciale dello Stato di Novara, a voler dare corso al pagamento sopraindicato, e più volte sollecitato dal presidente della comunità montana Valle Vigezzo con telegrammi al Ministero del tesoro in quanto la suddetta comunità montana non rientra nell'elenco degli enti di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nè tra quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 1979 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 13 marzo 1979, nè tra gli enti per i quali il limite di giacenza è stato determinato con provvedimento del Ministero del tesoro. (4-00237)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con nota dell'8 febbraio 1983, n. 536477, indirizzata all'unione nazionale comuni comunità montane, ha precisato che le leggi n. 468 del 1978 e n. 119 del 1981, concernenti la

riforma di contabilità generale dello Stato e l'adeguamento del sistema di contabilità e dei bilanci degli enti pubblici a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, si applicano anche nei confronti delle comunità montane, quali enti del settore pubblico allargato.

Ciò premesso, si comunica che, con nota del 9 agosto 1983, n. 543257, è stata autorizzata la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla dipendente sezione di tesoreria provinciale di Novara, territorialmente competente, per la chiusura della contabilità speciale intestata alla comunità montana valle Vigezzo e per il prelievo della residua somma di lire 501.267.190, previa dichiarazione del presidente della comunità che il bilancio di entrata non supera il miliardo di lire, come prescritto dall'articolo 40 della citata legge n. 119 del 1981.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Benito Cappelluti, nato a Campli (Teramo), il 18 agosto 1922 e residente in Pescara, via Elettra, 50, inoltrò nel 1950 domanda di pensione di guerra;

la Commissione medica per le pensioni di guerra, in data 3 maggio 1950, protocollo 849/50, invitò il sopra nominato a sottoporsi a visita medica collegiale e propose la VII categoria pensionabile;

successivamente il Ministero del tesoro, in data 22 aprile 1955, con determinazione n. 1532579, respinse la citata proposta, negando il diritto alla pensione per lo stesso signor Benito Cappelluti;

tale decisione fu adottata per l'assenza dal fascicolo della cartella clinica, in effetti inviata in data 26 aprile 1955 dall'ospedale militare di Napoli, M. O. « Auricchio », unico responsabile del ritardo;

il signor Benito Cappelluti produceva di conseguenza entro i termini stabiliti, ricorso al quale non ha però ancora fatto seguito alcuna comunicazione -:

1) come tutto ciò possa essersi verificato;

2) se è vero che la pratica di cui trattasi è andata smarrita e, nel caso in cui così fosse, quali ulteriori iniziative debbono essere adottate dal signor Benito Cappelluti, al fine di ottenere la pensione alla quale ha diritto. (4-00172)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, in risposta ad altra interrogazione del 7 novembre 1981, n. 4-09704, concernente la pensione del signor Cappelluti, con nota del 18 febbraio 1982, n. D/2085, comunicò all'interrogante che la pratica era stata da tempo definita con il decreto ministeriale del 10 maggio 1955, n. 1532579.*

Di recente, e precisamente in data 5 luglio 1982, il signor Cappelluti, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, ha riproposto alla Corte dei conti un nuovo ricorso giurisdizionale (rep. n. 1532579) avverso il succitato decreto. Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, è risultato che detto ricorso è in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione.

Pertanto, sino a quando la predetta Corte non avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al gravame in questione, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Cappelluti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **RAVAGLIA.**

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione dei ricorsi (protocollo numeri 39459 e 44664) prodotti da Michele Costantini, residente in Ari (Chieti), e trasmessi ai comitati di liquidazione delle pensioni di guerra con gli elinchi numeri 248121 e 248122. (4-00194)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale dell'8 settembre 1972, n. 3377035, al signor Michele Costantini, riconosciuto af-*

fetto da esiti di congelamento ai piedi, venne concessa indennità per una volta tanto, pari a tre annualità della pensione di terza categoria, a far tempo dal 1° febbraio 1970. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non fu ammessa a pensione l'infermità pleurica, perché non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Con successiva determinazione direttoriale del 21 gennaio 1977, n. 2594117/Z, venne respinta istanza di aggravamento, perché non constatato in sede dei relativi accertamenti sanitari.

Contro i surriferiti provvedimenti, l'interessato presentò ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorsi gerarchici, rispettivamente, nn. 39459/RI-GE e 44664/RI-GE. Riuniti in rito i due cennati gravami, si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del signor Costantini.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno delle proprie pretese. Pertanto, i ricorsi gerarchici, n. 939459/RI-GE e n. 44664/RI-GE sono stati respinti, rispettivamente, con decreti ministeriali in data 21 marzo 1983, n. 027132/RI-GE e decreto ministeriale n. 027133/RI-GE.

Detti decreti ministeriali — adottati in conformità del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale dell'8 febbraio 1983 — sono stati regolarmente notificati all'interessato, tramite il comine di Ari, in data 15 aprile 1983.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano la defi-

nizione della pratica di pensione di reversibilità intestata a Gina Di Fonzo, residente a Pescara, orfana nubile di Luigi Di Fonzo, deceduto il 18 novembre 1975.

La pratica in questione trovasi presso la direzione generale degli istituti di previdenza, CPDEL, ed è contraddistinta dal numero di posizione 2163381. (4-00228)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, per poter accertare se la signora Di Fonzo, in qualità di orfana maggiorenne di Luigi Di Fonzo, deceduto l'8 novembre 1945, abbia effettivamente diritto alla pensione di reversibilità da parte della CPDEL (cassa pensioni dipendenti enti locali), con ministeriale del 20 gennaio 1983, sollecitata in data 16 settembre 1983, ha chiesto al Ministero della sanità — ufficio del medico legale — se la malattia, indicata come causa di inabilità dell'interessata, presenti i requisiti richiesti dagli articoli 40 legge 11 aprile 1955 n. 379 e 27 legge 26 luglio 1965 n. 965.

Appena perverrà la suddetta risposta, si provvederà alla definizione della pratica in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

TREMAGLIA. — Al Ministero degli affari esteri. — Per conoscere i motivi che hanno indotto la Direzione culturale del Ministero a sciogliere la casa editrice Italica, operante presso l'Istituto italiano di cultura di Stoccolma.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere in che forma l'Istituto finanziava tale casa editrice e quali sono i motivi che hanno caratterizzato le recenti diatribe all'interno dell'Istituto di cultura di Stoccolma. (4-00018)

RISPOSTA. — La casa editrice italica ha svolto per un certo numero di anni un'attività editoriale che ha riscosso molti consensi sia in Italia sia in Svezia, avvalendosi del sostegno finanziario dell'istituto italiano di cultura di Stoccolma e di altri enti pubblici e privati, sia italiani sia svedesi.

In seguito il responsabile della casa editrice italiana, professor Giacomo Oreglia, è stato assunto come docente presso lo stesso istituto, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, venendo così ad assumere nel proprio ordinamento lo status, analogo a quello rivestito dagli altri suoi colleghi in servizio a Stoccolma, di pubblico dipendente.

La diversità delle fonti di finanziamento di cui aveva potuto beneficiare l'italica e la libertà di iniziativa del direttore non hanno consentito di configurare la casa editrice come una emanazione dell'istituto di cultura di Stoccolma, né di ritenere l'attività del professor Oreglia come parte integrante delle sue funzioni di pubblico dipendente.

Dopo aver sottoposto il caso al parere del servizio contenzioso diplomatico di questo Ministero, è stato quindi fatto presente al professor Oreglia che le leggi sui dipendenti dello Stato non consentono di svolgere stabilmente altra attività o professione e che pertanto egli avrebbe dovuto scegliere tra il mantenimento della sua posizione di pubblico dipendente e la sua attività imprenditoriale. L'interessato ha in seguito comunicato di voler conservare il suo status di impiegato dello Stato italiano. Ritengo, ad ogni buon fine, di dover far presente che questa Amministrazione, riconoscendo il valore dell'iniziativa editoriale del professor Oreglia, non aveva inteso limitarsi ad un chiarimento formale, ma necessario, della sua posizione giuridica.

Restava infatti il problema della casa editrice italiana: si era infatti ritenuto che l'attività, temporaneamente sospesa, avrebbe potuto essere ripresa, sia pure sotto altra veste, come fondazione autonoma, gestita da un comitato direttivo composto da esponenti della cultura e del mondo letterario italiano e svedese, tra i quali il direttore del nostro istituto di cultura e, su sua designazione, lo stesso professor Oreglia, nella veste di redattore capo.

L'istituzione di una tale fondazione avrebbe permesso di sviluppare un'attività più ampia e coordinata di quella svolta precedentemente dall'italica. Infatti i programmi editoriali sarebbero stati delineati avvalendosi della collaborazione e della

consulenza, oltre che del professor Oreglia, di un gruppo di esperti operanti nell'ambito culturale dei due paesi, e facenti parte del comitato direttivo, mentre un comitato onorario composto da personalità italiane e svedesi, sarebbe stato preposto alla raccolta di fondi per la pubblicazione delle opere da tradurre.

La fondazione avrebbe dovuto inoltre programmare la tiratura delle sue pubblicazioni tenendo conto della possibile vendita e distribuzione delle opere, utilizzando gli eventuali profitti per finanziare ulteriori traduzioni e pubblicazioni.

Il professor Oreglia non ha ritenuto tuttavia di offrire la sua collaborazione per una soluzione del problema nel senso auspicato da questa Amministrazione, ciò che avrebbe permesso all'interessato di mantenere la sua posizione di pubblico dipendente, continuando ad interessarsi dell'attività editoriale nell'ambito della fondazione che si intendeva costituire, ciò nonostante, se sarà possibile trovare altra soluzione per conciliare le due esigenze, l'Amministrazione ne sarà lieta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

VIRGILI E BOCCHI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere -

considerato che presso i magazzini della stazione ferroviaria di Trento giace inutilizzato dal novembre 1982 un terminale Olivetti TC 848 destinato a sostituire le attuali apparecchiature ITALTEL per il servizio teleprenotazioni posti e telemissione biglietti;

constatato che le apparecchiature ITALTEL non sono funzionanti da tempo creano particolari disagi ai viaggiatori che da Trento non possono prenotare posti sui treni consentiti e che la lunga sosta in magazzino del terminale Olivetti rischia di deteriorarlo con danni finanziari all'azienda delle ferrovie dello Stato -

se intenda intervenire urgentemente nei confronti della direzione compartimentale delle ferrovie perché la stessa provveda con sollecitudine pari all'interesse dei cittadini

viaggiatori e dell'azienda nella installazione delle nuove apparecchiature e nella conseguente istruzione del personale addetto.

(4-00092)

RISPOSTA. — *Le attuali apparecchiature Italtel per il servizio di teleprenotazione posti sono in esercizio ormai da dieci anni, per cui se ne è resa necessaria la sostituzione con apparecchiature più moderne. Infatti, agli inizi dell'anno 1983, sono avvenute le consegne dei terminali Olivetti TC 848, presso tutte le stazioni collegate al sistema di teleprenotazione posti, tra le quali, appunto, quella di Trento, dove l'apparecchiatura è stata consegnata il 3 gennaio 1983.*

Tuttavia non era possibile attivare immediatamente tale struttura, in quanto non erano ancora completati i lavori di installazione dei nodi programmati, cioè le apparecchiature decentrate di raccolta dei dati cui i TC 848 delle singole stazioni debbono

essere allacciati, e non era ancora stato realizzato, da parte della società Olivetti, il software applicativo, cioè la programmazione del lavoro.

Attualmente è stato completato l'aprontamento dei nodi programmati e, effettuato con esito positivo il test sui programmi dei TC 848, è possibile l'avvio delle operazioni di installazione dei nuovi terminali, che potranno essere attivati entro dicembre 1983, dopo l'istruzione del personale.

Quanto al mancato funzionamento del terminale attualmente in servizio a Trento, si tratta di fermi occasionali, per altro rimossi sempre prontamente dall'intervento dei tecnici dell'azienda, dovuti appunto, alla già accennata vetustà delle apparecchiature.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.